

STUDIO LEGALE MORCAVALLO

AVV. ORESTE MORCAVALLO

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma

Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950

Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza

Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950

E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it

pec: studiomorcavallo@pecstudio.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA - SEZ. III BIS**

Motivi aggiunti (nel ric. n. 10549/2018)

Ricorre la docente: COPPOLELLI ANNA, (C.F. CPPNNA61M70H501O), rappresentata e difesa - giusta procura in calce al presente atto - dall'AVV. ORESTE MORCAVALLO (C.F. MRC RST 49D19 D086G), presso il cui Studio, in Roma, Via Arno, n. 6, elettivamente domicilia, con richiesta del difensore di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 od all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo@pecstudio.it;

Contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

Contro il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del Legale rapp.te p.t.;

Nonché contro Carmen Lanzotti, controinteressata.

Oggetto: Per l'annullamento, **previa sospensione e/o adozione di misure cautelari provvisorie**, dei seguenti atti:

- a) del Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di merito con riserva;

- b)** dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- c)** del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente;
- d)** dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
- e)** dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;

- f) della nota prot. n. 0016649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. Emilia Romagna di convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui ai sensi dell'art. 15 del bando, esclude la ricorrente dall'allegato calendario;
- g) nonché di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, del Ministero Dell'istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie speciale. La ricorrente esclusa dalla prova preselettiva, presentava ricorso iscritto al n. 10549/2018 richiedendo misure cautelari anche monocratiche.

Il Tar Lazio rigettava le istanze cautelari su indicate, pertanto la ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato e in data 12.12.2018 otteneva decreto cautelare n. 6014/2018 e in data 13.12.2018 sosteneva la prova scritta che superava.

In data 27.03.2019 veniva inserita nell'elenco di coloro che hanno superato la prova scritta e in data 29.05.2019 sosteneva la prova orale, superandola.

In data 05.08.2019 il Consiglio di Stato sezione VI confermava con ordinanza collegiale n. 4008/2019 il citato decreto cautelare

nei confronti della ricorrente che ha superato le prove concorsuali.

Il MIUR con Decreto prot. n.0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico approvava la graduatoria generale di merito non considerando l'Ordinanza n. 4008/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato che “visto il pregiudizio grave e irreparabile”, confermava il decreto cautelare reso nei confronti della ricorrente che aveva superato le prove concorsuali.

Con lo stesso decreto la ricorrente non veniva dichiarata vincitrice e veniva inserita nella graduatoria generale di merito con riserva, al posto n. 556.

Con l'elenco, allegato al decreto citato, il MIUR indicava tutti i soggetti che hanno superato le prove concorsuali (prova scritta e prova orale).

Con Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si rettificava la graduatoria generale nazionale di merito per errori materiali.

Tuttavia neanche con questo decreto veniva tenuta in considerazione l'Ordinanza n. 4008/2019 della VI sezione del Consiglio di Stato che, visto il pregiudizio grave e irreparabile, confermava il decreto cautelare reso nei confronti della ricorrente che aveva superato le prove concorsuali.

Con l'elenco, allegato al decreto impugnato già citato dei candidati che hanno superato la prova orale si rettificava la graduatoria generale di merito confermando la posizione della ricorrente al posto n. 557.

Con Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, si segnalava che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria sarebbero stati assegnati all'U.S.R. ma non assunti.

Con Nota prot. N. 0016649 del 13.08.2019 dell'U.S.R. Emilia Romagna si convocavano i vincitori per la sottoscrizione del contratto individuale con decorrenza 01.09.2019 ai sensi dell'art. 15 del bando, escludendo la ricorrente.

Tali atti sono illegittimi e pertanto si propongono motivi aggiunti al ricorso principale, per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 15;
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.;
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 115/2005 CONVERTITO NELLA L. N. 168/2005;
VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE -
ORDINANZA N. 4008 DEL 05.08.2019 CONSIGLIO DI STATO

Gli atti emanati dal MIUR sono illegittimi per contrasto e violazione dell'art. 15 del bando in quanto lo stesso art. 15 prevede che tutti coloro i quali sono inseriti nella graduatoria generale di merito, sono dichiarati vincitori con invito a

sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nello specifico il Decreto prot. N. 1205 del 01.08.2019 a firma del Capo Dipartimento Del MIUR, seppur inserendo nella graduatoria generale di merito con riserva la ricorrente, non la dichiara vincitrice sebbene la stessa abbia superato tutte le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Con Ordinanza n. 4008 del 05.08.2019 la VI sezione del Consiglio di Stato, ha confermato l'avvenuto superamento delle prove concorsuali proprio in virtù del pregiudizio grave e irreparabile ritenuto sussistente soltanto per la ricorrente.

Gli atti successivi emanati in esecuzione del decreto del 01.08.2019 confermano detta conclamata illegittimità ed in special modo il decreto emanato dall'U.S.R. Emilia Romagna e l'elenco allegato escludendola addirittura dalla graduatoria e non consentendole la scelta della provincia all'interno della regione Emilia Romagna, né la sede, pertanto neanche la stipula del contratto.

Nel caso di specie deve essere applicato il principio della cosiddetta sanatoria legale essendo stata la ricorrente ammessa alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, superato la stessa prova scritta per merito, è stata ammessa alla prova orale superata anch'essa brillantemente, pertanto, la ricorrente deve essere assunta presso la provincia e la sede di interesse. In questi termini e in casi assolutamente analoghi, questa Ecc.ma sezione del Tar Lazio ha più volte riaffermato il principio secondo il quale il superamento delle prove concorsuali (ovvero sia la prova scritta sia la prova orale), come nel caso di specie, comporta l'assunzione della ricorrente nei ruoli dirigenziali. (ex multis: TAR Lazio sez. III bis n. 3885 del 24.03.2017; TAR Lazio sez.

III bis n. 5711/2014; TAR Lazio sez. III bis n. 371/2013; CdS sez. VI, n. 169 del 19.01.2016).

Del resto, lo stesso art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, stabilisce che conseguono ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali.

Nel caso di specie tale normativa è perfettamente applicabile avendo la ricorrente superato le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Risulta dunque illegittimo l'inserimento con riserva nella graduatoria, con conseguente esclusione dall'assunzione avendo le ricorrenti superato tutte le prove concorsuali previste da bando (in termini TAR LAZIO, SEZ. III BIS, N. 14285/2015 CHE HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITA' ED ORDINATO LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA PER I CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LE PORVE SCRITTE ED ORALI).

/ / /

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Gli atti impugnati, oltre che per i vizi autonomi già esposti, sono illegittimi per i medesimi vizi già esplicitati nel ricorso introduttivo che qui – per esigenze di economia processuale ed in virtù del principio di sinteticità degli atti - si intendono fedelmente trascritti e riportati.

/ / /

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE

In virtù di quanto precede, considerato che in data 01.09.2019 come da bando e da normativa specifica in materia, il MIUR, attraverso gli UU.SS.RR., procederà all'assunzione in servizio dei vincitori del concorso gravato, si appalesa un gravissimo danno non ristorabile, di tale intensità da non potere attendere neanche i tempi della prossima Camera di Consiglio.

Lo stesso Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4008 pubblicata in data 05.08.2019 ha ritenuto sussistente un pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente, confermando il già reso decreto cautelare.

Preme ribadire che la ricorrente ha già sostenuto tutte le prove concorsuali (prova scritta e prova orale) e dunque deve essere inserita nella graduatoria senza riserva (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, n. 14285/2015) ed assunta con decorrenza dal 01.09.2019.

Pertanto, anche al fine di evitare disparità di trattamento e/o sperequazioni tra candidati, si chiede che venga emesso decreto Presidenziale Inaudita altera parte onde consentire l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria (con lo scioglimento della riserva) e la presa di servizio a decorrere dal 01.09.2019.

/ / /

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che scaturisce nei confronti della ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

In particolare, il mancato inserimento a pieno titolo e la mancata assunzione a decorrere dal 01.09.2019 farebbe perdere alla

ricorrente la possibilità di svolgere le funzioni di dirigente scolastico, seppur superato a pieno titolo tutte le prove concorsuali.

Peraltro, ciò che rileva è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile della ricorrente.

/ / /

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente inseriti nella graduatoria concorsuale mediante notificazione del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami in via telematica con pubblicazione dell'avviso sul sito web Del MIUR ai sensi dell'art. 52 c.p.a. in combinato disposto con l'art. 151 cpc, stante il numero dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere i nominativi e gli indirizzi di residenza degli stessi.

/ / /

LE CONCLUSIONI

Le conclusioni sono quelle suepigrafate che qui si intendono riportate.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, e competenze di lite.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, concernente il rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Documenti come da indice.

Cosenza/Roma, 19.08.2019

(Avv. Oreste Morcavallo)

RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore della ricorrente, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesposto atto a:

1. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t , in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato, Via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2019)

Avv. Oreste Morcavallo

2. Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del Legale rapp.te p.t., con sede in via Magnanelli, 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO), mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2019)

Avv. Oreste Morcavallo

3. Lanzotti Carmen residente in Via Settala n. 39, 20124 MILANO mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n..... spedita dall'Ufficio postale di Cosenza nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine...../2019)

Avv. Oreste Morcavallo